

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229 DEL 19.10.2021

OGGETTO: AFFARI LEGALI – BANDO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO - RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA SOCREBI SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilaventuno il diciannove del mese di ottobre alle ore 14:55 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	NO	=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**AFFARI LEGALI – BANDO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO
CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO - RICORSO AL TAR PIEMONTE
PROPOSTO DA SOCREBI SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto notificato per via telematica il 14.10.2021 So.Cre.Bi. Srl di Biella ha proposto il ricorso al TAR Piemonte per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del bando emesso dal Comune di Biella avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del forno crematorio sito presso il cimitero urbano di Biella;
- i motivi del ricorso riprendono in larga misura (anche se non completamente) le argomentazioni già formulate dalla Società ricorrente in altro ricorso proposto al TAR Piemonte avverso atti antecedenti rispetto a quello impugnato ora e nel procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Biella riguardante la medesima materia (argomentazioni già contestate dal Comune);
- è pertanto necessario ed opportuno la costituzione in giudizio del Comune;

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e che nei procedimenti giurisdizionali sopra indicati il Comune è stato assistito dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti dello Studio Legale Osborne Clarke di Milano;

Ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di continuità e di conoscenza già acquisita della materia del contendere, affidare anche in questo caso l'assistenza legale del Comune ai medesimi professionisti;

Visto il preventivo di spesa presentato dallo studio legale di cui sopra, per un importo pari a € 8.000,00 oltre ad accessori e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto prescinde dal valore della gara a cui si riferisce il bando impugnato (fino a € 30.241.955,28);

Visto l'art. 28 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso presentato da SO.CRE.BI. Srl meglio descritto in premessa;

2. di dare mandato al Sindaco per il rilascio della *procura ad litem*, anche disgiuntamente, all'avv. Giorgio LEZZI e all'avv. Federica FISCHETTI dello Studio Legale Osborne Clarke di Milano;
 3. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.672,96 (spese ed accessori compresi) troverà copertura come segue:
 - ✓ € 2.000,00 sul capitolo 103010209250/0 del Bilancio 2021;
 - ✓ € 9.672,96 sul capitolo 103010209250/0 del Bilancio 2022;dando mandato alla Dirigenza per l'assunzione degli impegni di spesa secondo il principio della esigibilità di cassa;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-